




COMUNE di VIBO VALENTIA

Settore 8
Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Piano Comunale di Spiaggia



Norme Tecniche di Attuazione

(MODIFICATE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE)

<p>Gruppo di Lavoro</p> <p>Arch. Giuseppina Eulilli Geom. Antimo Lo Schiavo Geom. Francesco Barbieri</p> <p>Collaboratrice</p> <p>Arch. Cristina De Panfilis</p>	<p>RUP</p> <p>Arch. Demetrio Beatino fino al 30.1.2013</p> <p>Ing. Lorena Callisti dal 31.1.2013</p>
--	---

Assessorato all'Urbanistica – Ass. Arch. Nicola Donato

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità normative
- Art. 2 – Rispetto delle prescrizioni di piano
- Art. 3 – Obiettivi
- Art. 4 – Contenuti
- Art. 5 – Leggi e norme collegate
- Art. 6 – Attuazione e durata del Piano Spiaggia
- Art. 7 – Ambito di intervento
- Art. 8 – Modalità di approvazione
- Art. 9 – Validità del PCS
- Art. 10 – Definizioni
- Art. 11 – Elaborati

DISPOSIZIONI DI ORDINE TECNICO

- Art. 12 – Prescrizioni generali per gestione del demanio marittimo
- Art. 13 – Ambiti e tipologie di intervento
- Art.14 – Caratteristiche costruttive e norme sul sistema tecnologico dei manufatti
- Art. 15 – Materiali e Tecnologie
- Art. 16 – Colore e finiture esterne
- Art. 17 – Impianti tecnologici
- Art. 18 – Caratteristiche tecniche e dotazioni minime degli stabilimenti balneari
- Art. 19 – Specchi acquei
- Art. 20 – Gavitelli
- Art. 21 – Corridoi di lancio
- Art. 22 – Impianti di acquicoltura marina
- Art. 23 – Spiagge libere
- Art. 24 – Eco - Spiagge
- Art. 25 – Cartelli e Manufatti pubblicitari
- Art. 26 – Adeguamento delle strutture estive
- Art. 27 – Requisiti minimi dei servizi
- Art. 28 – Accessibilità ed accessi all'arenile
- Art. 29 – Norme per gli stabilimenti balneari
- Art. 30 – Progetto unitario ed elaborati di progetto
- Art. 31 – Arredo urbano
- Art. 32 – Pulizia ed Igiene
- Art. 33 – Sorveglianza e Assistenza
- Art. 34 – Specchi d'acqua e imbarcazioni
- Art. 35 – Relazione con il PAI
- Art. 36 – Sistemazione a verde
- Art. 37 – Norme generali
- Art. 38 – Vigenza
- Art. 39 – Norme transitorie
- Art. 40 – Norme finali e transitorie

ABACO DEI COLORI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità normative

Le presenti disposizioni attuano le linee programmatiche del Piano Comunale di Spiaggia, in seguito denominato PCS.

Il PCS è un piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo (in seguito DM), ricadenti nell'ambito del territorio Comunale di Vibo Valentia, così come individuate dal Sistema Informativo del Demanio (SID).

Il PCS è redatto ai sensi della L.R. 17/05, del Piano di Indirizzo Regionale (PIR) adottato dal Consiglio Regionale nella seduta del 12 giugno 2007, della delibera G.R. n.614 del 2001 e s.m.i., delle limitazioni di cui al Piano di Assetto Idrogeologico della Calabria (PAI) e in conformità al redigendo Piano Strutturale Comunale (PSC).

Art. 2 – Rispetto delle prescrizioni di piano

Ogni soggetto, pubblico o privato, avente titolo ai sensi di legge, che intenda intervenire sulle aree del D.M. delimitate dal presente PCS è tenuto al rispetto delle presenti norme e degli altri elaborati che costituiscono il PCS.

Art. 3 – Obiettivi

Il Piano comunale di spiaggia si pone come obiettivi l'organizzazione e la riqualificazione delle aree demaniali, ritenute d'interesse turistico, attraverso l'insieme sistematico d'interventi pubblici e privati.

1. Il Piano si pone i seguenti obiettivi generali:

- a) la salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo nello stesso tempo lo sviluppo sostenibile nell'uso del demanio marittimo;
- b) l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa, monitorandone costantemente i fenomeni erosivi e, dove necessita, intervenendo;
- c) il rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti, con una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione pubblica dell'arenile;
- d) l'offerta di fruizione continua dell'area urbana-costiera con strutture e servizi di qualità al turismo.

2. Il Piano si pone i seguenti obiettivi specifici che riconosce di particolare interesse pubblico:

- a) il recupero del rapporto tra mare, spiaggia e città;
- b) la riqualificazione delle spiagge libere;
- c) l'accessibilità della spiaggia a tutti (con particolare riguardo alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale), garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche e percettive;
- d) l'utilizzo di materiali ecocompatibili e di fonti rinnovabili;
- e) la visibilità del mare e della spiaggia adeguando tutte le recinzioni alle indicazioni del successivo art. 24 commi 2 e 3;
- f) la reversibilità degli interventi con utilizzo di strutture e sistemi costruttivi facilmente rimovibili e dei manufatti in contrasto con l'art. 5 comma 13 del PDM;
- h) l'eliminazione delle barriere visive in coincidenza degli slarghi e delle arterie principali con affaccio al mare nonché la preservazione degli affacci esistenti.

Il PCS, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, ha l'obiettivo di sviluppare, qualificare e rendere competitiva l'attività economica dei servizi balneari; viene redatto per consentire una ordinata ed omogenea articolazione degli stabilimenti balneari e del sistema degli accessi al mare, lungo tutta la spiaggia Comunale.

Non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privanti del demanio marittimo, e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive.

A tal fine, le aree già interessate da concessioni demaniali dovranno essere conformate alle previsioni del presente piano, allo scadere del termine e, comunque, entro e non oltre 8 anni dall'entrata in vigore delle presenti norme. L'adeguamento non interesserà le concessioni e gli stabilimenti in essere ricadenti nell'area di competenza della Capitaneria di Porto, le quali continueranno ad essere normate dalle vigenti legislazioni.

Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.

Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti PIR nella tabella A.

Art. 4 – Contenuti

I contenuti del PCS sono esplicitati nella relazione illustrativa, negli elaborati grafici, nelle presenti norme e negli allegati. Dette previsioni si applicano sia sulle proprietà demaniali sia su quelle pubbliche eventualmente ricomprese. Tali previsioni risultano conformi allo strumento urbanistico generale vigente, non ne modificano le prescrizioni e quindi, non ne costituiscono variante.

Il Comune di Vibo Valentia, in attuazione alle direttive emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, che ha sollecitato, con la Legge Regionale n. 17 del 21 dicembre 2005 e s.m.i., prima, e con l'adozione dei PIR (Piani di Indirizzo Regionale) approvati con delibera di Consiglio Regionale n. 147 del 12 giugno 2007 poi, la redazione dei Piani Comunali Spiaggia, adotta le presenti norme di indirizzo per la fruizione e la utilizzazione dei tratti di costa libera ricadenti nel territorio comunale di Vibo Valentia e destinati ad pubblico uso.

Le norme scaturiscono dalle esigenze di salvaguardare e tutelare il bene demaniale marittimo e di fruire del bene medesimo, secondo modalità e comportamenti mirati alla valorizzazione dello stesso.

La redazione del presente Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) si prefigge, attraverso un piano particolareggiato, di utilizzare le aree del demanio marittimo del Comune di Vibo Valentia, nel rispetto del PIR; individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché i relativi standards sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari.

Il piano segue le direttive della Legge regionale del 21 dicembre 2005 n. 17, del Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il R.D. 30 marzo 1942, n.327 del

Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione denominato anche Reg. Cod. Nav., il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

Nella redazione del PCS si è ripreso ed integrato, senza stravolgere, il preesistente Piano Comunale Spiaggia approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio) n° 5 del 22.02.2005.

Art. 5 – Leggi e norme collegate

Per la realizzazione delle nuove strutture e per l'adeguamento di quelle esistenti si dovranno rispettare le seguenti Norme nazionali e regionali :

*** D.P.R. 24-07-1977 n .616 relativo alle funzioni amministrative delegate alle Regioni.

*** D.P.C.M. del 21-12-95.

*** L. 25-08-1991, n° 284 e il Decreto del Ministero del turismo e dello Spettacolo in data 16-10-1991 relativi alla liberazione dei prezzi del settore turistico;

*** L. 04-12-1993, n° 494, conversione in legge, con modifiche, del D.L. 05-10-1993, n°400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

*** direttive emanate dal ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione;

*** articoli 17,30,47,68,81 del codice della Navigazione ed articoli 23,27,28,59, e 524 del relativo regolamento di esecuzione;

*** Norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche [L. 118 del 30-03-71; DPR 384/78; L. 13 del 09-01-89; DM (LL.PP.) n. 286/89] ;

*** Assistenza all'integrità sociale e ai diritti delle persone disabili L. 104 del 05-02-92.

*** Testo Unico [D. Lgs n. 490/99].

*** Norme di tipo idrogeologico, disciplina dettata dalla relazione geologica al PGR, ed agli interventi regionali in materia di tutela dell'erosione marina;

*** Norme derivate dalla L. 122/89 Tognoli, sulla dotazione dei parcheggi.

*** Norme connesse alla sicurezza dei luoghi di lavoro ed alle caratteristiche degli impianti (L. 626/96).

*** Legge Regionale n. 19/2002.

*** Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 e s.m.i.

*** Linee guida del PIR atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 - delibera Consiglio Regionale n. 147 del 12.6. 2007.

Art. 6 – Attuazione e durata del Piano Spiaggia

Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) si attua per singoli interventi, suddivisi secondo le seguenti caratteristiche:

- a) interventi su strutture già esistenti;

b) interventi su strutture di nuova realizzazione.

Gli interventi di tipo a) dovranno prevedere il completamento delle strutture esistenti secondo gli standards minimi dell'area balneare e potranno integrare le funzioni esistenti anche mediante un'agglomerazione progressiva di funzioni ed un loro adeguamento agli standards del piano, mediante un apposito programma. Il piano prevede, a tal fine, la possibilità di ampliamento dell'area interessata.

Gli interventi di tipo b) dovranno essere realizzati, in una unica soluzione, in modo da consentire una completa efficienza del servizio sin dalla prima attivazione.

La spiaggia non interessata dagli interventi di cui sopra è a tutti gli effetti “Spiaggia Libera”, ossia spiaggia destinata alla libera balneazione, sulla quale non è consentita altra destinazione, né la realizzazione di opere di qualsiasi tipo.

La durata del Piano è di dieci anni.

Si prevede inoltre l'obbligo del concessionario della rimozione allo scadere della concessione, con la rimozione stagionale di quelle opere provvisorie allo scopo di salvaguardarle dalle azioni erosive e delle mareggiate proprie della stagione invernale.

Art. 7 – Ambito di intervento

1. Il Codice della Navigazione e relativo Regolamento definiscono la spiaggia come quel tratto di costa più interna al lido ed adiacente ad esso. Quando i limiti della spiaggia non sono chiaramente definiti, per essa si intende quella zona compresa tra la linea delle ordinarie mareggiate invernali ed i confini delle proprietà vicine, sia pubbliche che private.

2. La spiaggia, quindi, può essere costituita da un'estensione variabile, che l'Autorità Marittima può di volta in volta fissare a seconda che il mare avanzi o retroceda.

4. Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.

5. I limiti della spiaggia, nel presente Piano, sono costituiti dalla linea di battigia verso Nord e dalle delimitazioni verso sud rilevabili sul posto come le infrastrutture pubbliche, marciapiede e strada, o i margini delle aree private interposte alle stesse infrastrutture.

Art. 8 – Modalità di approvazione

1. Le procedure di formazione ed approvazione del piano comunale spiaggia sono definite dalla L. R. 17/2005, nel testo vigente.

2. Alla conferenza dei servizi prevista dalla L.R. 17/2005, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreativo e le Opere Marittime e Qualità delle acque, il servizio BB. AA., l'Autorità marittima locale ed eventuali altri Enti interessati.

3. Il piano comunale spiaggia, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, è un vero e proprio strumento urbanistico attuativo, che deve essere adottato dal Comune;

Art. 9 – Validità del PCS

L'entrata in vigore del presente Piano Comunale di Spiaggia determina il vincolo su ogni area, ne fissa la destinazione d'uso e le attività ammesse. Essendo il PCS, sostanzialmente equiparato a un piano particolareggiato, i tempi di attuazione e validità sono quelli dei piani attuativi ai sensi della Legge 1150/1942 nel testo vigente. Periodicamente, ogni 3 anni, a cura dell'Amministrazione, sarà effettuato un monitoraggio sullo stato dei luoghi e sullo stato di attuazione del presente PCS che potrà portare alla rivisitazione, modifica e adeguamento dello stesso.

Art. 10 – Definizioni

Al fine del presente PCS s'intende per:

- a) **Battigia** - la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- b) **Arenile libero** - la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra, di cui alla lettera c), con una profondità non inferiore a 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitaneria di Porto);
- c) **Soggiorno all'ombra** - la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
- d) **Servizi di spiaggia** - l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni e altri arredi mobili; l'ufficio del gestore, cabine-spogliatoio; servizi igienici, docce; tende e capanne, bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
- e) **Stabilimenti balneari** - le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici (come previsto dalla precedente lettera), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative;
- f) **Concessione demaniale marittima (CDM)** - il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso di beni demaniali marittimi;
- g) **Demanio marittimo** - le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale e interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;
- h) **Area Portuale** - tutte le aree ricomprese nel D.C.P.M 21/12/95
- i) **Attività turistico - ricreative** - le attività imprenditoriali di cui all'art.1 D.L. n.400 del 5/10/93, convertito dalla L. n.494 del 4/12/93 e al decreto n.342 del 5/8/98, del ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art.1 DPCM 13 settembre 2002;
- j) **Sistema informatico demanio marittimo (SID)** - il sistema informatico gestito dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Art. 11 – Elaborati

Gli elaborati costituenti il PCS sono i seguenti:

- Relazione illustrativa
- Norme tecniche di attuazione;

- Tav. 1 – Stato di fatto: Aerofotogrammetria – Stralcio Catastale – Stralcio SID;
- Tav. 2 – Stato di fatto: Stralcio PRG; Piano Spiaggia 2005;
- Tav. 3 – Vincoli;
- Tav. 4 – Studi Idrogeologici
- Tav. 5 – Stato di Fatto - Tratto 1
- Tav. 6 – Stato di Fatto - Tratto 2
- Tav. 7 – Stato di Fatto - Tratto 3
- Tav. 8 – Stato di Fatto - Tratto 4
- Tav. 9 – Stato di Fatto - Tratto 5
- Tav. 10 – Tratto 1 – Previsione Progettuale – Particolari costruttivi – Indicazioni essenze arboree;
- Tav. 11 – Tratto 2 – Previsione Progettuale – Particolari costruttivi – Indicazioni essenze arboree;
- Tav. 12 – Tratto 3 – Previsione Progettuale – Particolari costruttivi – Indicazioni essenze arboree;
- Tav. 13 – Tratto 4 – Previsione Progettuale – Particolari costruttivi – Indicazioni essenze arboree;
- Tav. 14 – Tratto 5 – Previsione Progettuale – Particolari costruttivi – Indicazioni essenze arboree;
- Tav. 15 – Previsione Progettuale – Quadro Generale;
- Tav. 16 – Sovrapposizione con individuazione ATU del redigendo PSC.

DISPOSIZIONI DI ORDINE TECNICO

Art. 12 – Prescrizioni generali per gestione del demanio marittimo

– Libera fruizione ed uso pubblico –

Non è ammessa, nelle concessioni demaniali marittime, già rilasciate o da rilasciare, e nella realizzazione di edifici o infrastrutture poste al confine dell'area demaniale o che interferiscano con essa, la realizzazione di opere che siano di ostacolo al libero accesso al mare. L'arenile libero (fascia di 5 metri misurata a partire dalla battigia), in ottemperanza alle ordinanze balneari delle Capitanerie di Porto, non potrà, in alcun modo, essere occupato, per ragioni di sicurezza, potendo essere destinato esclusivamente al libero transito;

– Usi privati del D.M. –

Ai sensi della L.R. n.17/05 e dell'art. 5 comma 2 del PIR, non sono ammissibili nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del DM. Tutte le nuove concessioni dovranno essere finalizzate e riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive;

– Salvaguardia del litorale dall'erosione –

Nel presente piano sono stati individuati gli interventi che l'Amministrazione Comunale ha previsto ai fini della tutela dall'erosione del litorale.

– **Tutela dal rischio idrogeologico** –

Nelle aree identificate nel piano come aree a rischio idrogeologico e di erosione, la disciplina degli interventi tiene conto:

- della legislazione nazionale e regionale di settore;
- del PAI della Regione Calabria ai sensi de D.L. n.180 11/6/98, dalle Norme di Attuazione e Misure di salvaguardia approvate nella seduta del 31 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- delle OPCM 21/07 e 61/08
- dello “Studio idraulico e geomorfologico per la definizione degli areali a rischio idrogeologico del territorio comunale” (Studio Aronica – Scalamandrè).

Al fine di evitare che interventi di qualsiasi natura possano determinare alterazioni del regime delle aree a rischio idrogeologico, la documentazione progettuale dovrà contenere uno studio specifico che valuti l’influenza delle stesse sul suddetto regime.

In merito al rischio idrogeologico si fa riferimento, in oltre, alle direttive riportate nell’art.5 commi 6 e 7 del PIR.

– **Usi turistico ricreativi** –

La concessione e la realizzazione degli stabilimenti balneari, delle strutture e delle attività di servizio, è subordinata al rispetto della normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica ed ambientale vigente, alla accessibilità degli impianti e all’effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della L.104/92 e s.m.i. e della normativa vigente in materia. Relativamente agli aspetti tecnico-costruttivi, sono ammesse esclusivamente strutture di facile rimozione che permettano il totale ripristino dello stato dei luoghi allo scadere della concessione.

– **Accessibilità** –

L’accessibilità e la fruibilità dell’arenile alle persone diversamente abili, costituiscono uno degli obiettivi primari del presente PCS. Pertanto dovranno essere realizzate spiagge dotate di percorsi idonei a garantire l’accesso e la fruibilità del mare e della spiaggia a persone diversamente abili e ai non vedenti. Con riferimento alla L 104/92, per le CDM da rilasciare e per gli impianti esistenti, è prescritto l’adeguamento, entro il termine perentorio di mesi 6 dall’approvazione del presente PCS, nei modi previsti dalla legislazione nazionale e regionale.

– **Tutela dei valori ambientali e paesaggistici** –

La progettazione e la realizzazione delle opere e degli stabilimenti su demanio marittimo devono limitare il più possibile:

- ✓ L’impatto ambientale e paesaggistico (forme, superfici, colori, materiali);
- ✓ L’alterazione morfologica dell’arenile (ridotti al massimo sbancamenti, scavi, rinterri);
- ✓ L’alterazione e distruzione di ecosistemi di pregio naturalistico e paesaggistico;
- ✓ La creazione di barriere e chiusure della visuale verso il mare;
- ✓ La cementificazione dell’arenile (vietato conglomerato cementizio e altri leganti ad esso assimilabili).

È consentito l’uso di elementi prefabbricati, fermo restando il requisito di facile rimozione delle opere.

L'azione di riqualificazione, restauro e ricostruzione, tutela e valorizzazione del paesaggio, delle risorse ambientali, storiche, artistiche, architettoniche, archeologiche e culturali, è presupposto imprescindibile affinché si possa attuare una crescita economica e un miglioramento dell'area oggetto del PCS.

Art. 13 – Ambiti e tipologie di intervento

Ai fini di una corretta utilizzazione nel PCS sono state segnalate:

- Le aree sottoposte a vincoli di tipo idrogeologico, paesaggistico, ambientale ed archeologico e altre aree soggette a vincoli e servitù;
- La linea SID aggiornata e l'area normata dal PRG vigente.

In tutti i tratti, così come individuati nella cartografia allegata:

- Le spiagge pubbliche, per come prescritto nella LR n.17/05 e nel PIR, occupano una quota non inferiore al 30% dell'intero litorale, nello specifico circa l'80% delle suddette sarà destinato a pubblica fruizione;
- Una fascia di mt 5, parallela alla battigia, sarà completamente libera e non potrà essere concessa e occupata in nessun caso;
- La distanza tra le concessioni, fatte salve quelle già esistenti, è pari a mt 50;

Lungo i tratti di costa indicati come erosi dalla cartografia PAI, non potrà essere assentita alcuna concessione a carattere stabile entro i 50 mt dalla battigia, così come prescritto dall'art. 9 comma c) del PAI. Fermo restando quanto stabilito dal PAI, è stata stabilita, in oltre, una distanza minima di 50 mt dagli argini dei fossi, entro la quale non è possibile assentire alcuna concessione.

Gli interventi previsti nel presente PCS sono di tipo:

- Pubblico, quali percorsi carrabili, ciclabili e pedonali; interventi che prevedono la realizzazione di parcheggi, verde, e arredo urbano; interventi di ripascimento dell'arenile e difesa costiera nonché lido a gestione comunale.
- Privato, sono quelli realizzati da privati sulle aree date in concessione.

Le attività consentite sono quelle previste dal Codice della navigazione e dalla LR n°17/2005:

- bar e ristorazione;
- preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
- commerciali e artigianali, comunque attinenti al turismo balneare;
- spettacoli all'aperto;
- rivendite giornali;
- servizi di supporto all'attività balneare;
- attività ricreative, sportive e culturali;
- opere che prevedono la realizzazione di infrastrutture nautiche (cantieristica, diporto).

Sulle aree date in concessione possono essere realizzati esclusivamente manufatti e strutture che hanno le caratteristiche di amovibilità, così come definita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della navigazione n.120 del 24.5.2001 e come successivamente specificato.

Tutte le strutture pubbliche e private presenti nelle zone interessate dal piano dovranno rispettare le disposizioni di cui alla L. 104/92 e s.m.i. e la normativa di settore relativa alla visitabilità ed accessibilità degli stabilimenti balneari da parte di utenti diversamente abili.

Le aree del demanio marittimo sono state suddivise in cinque tratti:

Tratto 1 - dal confine col comune di Briatico fino al Fosso Porto Salvo.

Presenta un unico tratto di spiaggia, nei pressi del fosso Trainiti, per il resto la costa è delimitata dalla scogliera di protezione della ferrovia.

Gli elementi caratterizzanti questo tratto, e che ne danno un importante carattere storico-naturalistico, sono l'istituendo Parco Archeologico e il Parco Marino Regionale di Capo Cozzo, S.Irene, Vibo Marina, Pizzo, Capo Vaticano e Tropea, istituito con LR n.13 del 21.4.2008.

L'area, meglio individuata nella tavola n.10, è indicata e normata nel presente PCS, come spiaggia ecocompatibile, fermo restando che le aree del Parco Marino saranno, specificatamente disciplinate ai sensi della L.R. n.10 del 14.07.2003.

Gli interventi previsti consentiti (sintetizzati nella tavola 10) saranno:

INTERVENTI PUBBLICI:

- Realizzazione di parcheggio pubblico e area a verde. Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5 comma 12 del PIR, nella riqualificazione e sistemazione di parcheggi e nella creazione di nuove aree di sosta, si farà ricorso esclusivamente a tecniche non invasive, prevedendo l'inserimento di verde nelle aree di sosta, sono vietate pavimentazioni in bitume o calcestruzzo, preferendo sabbia e terra stabilizzata o materiali ad essi assimilabili; il prato sarà realizzato su sottofondo drenante, adeguatamente compattato e stabilizzato, con tecniche innovative a ridottissimo impatto ambientale, come il grigliato carrabile. Le aree a verde saranno sistemate secondo le indicazioni di cui al presente PCS. Nella realizzazione delle aree di sosta si farà ricorso a specie arbustive e arboree tipiche della macchia mediterranea, con la funzione di ombreggiatura, riduzione dell'impatto paesaggistico e visivo. Le aree di sosta saranno dotate di elementi di arredo urbano

INTERVENTI PRIVATI:

- Previsione di una nuova concessione che preveda, in via maggioritaria, attività di supporto al parco marino e/o archeologico
- Riposizionamento delle attuali concessioni per acquicoltura in aree poste ad oltre un miglio dalla linea di battigia e comunque fuori dall'ambito del Parco Marino.;
- Rimozione di manufatti fatiscenti.
- Previsione di una nuova concessione, per sola zona d'ombra, della superficie di mq 500 circa

Tratto 2 - dal fosso Porto Salvo fino all'inizio di piazza Marinella (Bivona).

Gli interventi previsti consentiti (sintetizzati nella tavola 11) saranno:

INTERVENTI PUBBLICI:

- Sistemazione di due aree a verde e a parcheggi;
- Posizionamento di passerelle di accesso all'arenile per disabili, con caratteristiche conformi alle indicazioni successivamente specificate.

INTERVENTI PRIVATI:

- Regolarizzazione della concessione n.5 il cui intervento risulta realizzato diversamente da come concesso, con la prescrizione che prima dell'inizio dei lavori del nuovo impianto, dovrà essere ripulito e bonificato, a cura del concessionario, il sito oggi esistente. Il permesso di costruire potrà essere rilasciato a seguito di attestazione, da parte dei Vigili Urbani, di avvenuta bonifica e pulitura.
- Previsione di tre nuove concessioni, per sola zona d'ombra, della superficie di mq 500 circa

Tratto 3 - da piazza Marinella (Bivona) fino a via Sardegna (Pennello - Vibo Marina)

Gli interventi previsti consentiti (sintetizzati nelle tavole 12) saranno:

INTERVENTI PUBBLICI:

- Realizzazione di parcheggio pubblico e aree a verde;
- Un percorso identificato come passeggiata a mare, costituito da una strada carrabile ad unico senso di marcia e una pista destinata a transito pedoni e ciclisti, con larghezze idonee al transito. La pista ciclabile e il percorso pedonale, partendo da Vibo Marina, proseguiranno lungo tutta l'area "Pennello" fino al lungomare di Bivona. La continuità dei percorsi, per i tratti a tutt'oggi erosi, potrà essere garantita a seguito delle operazioni di ripascimento dell'arenile. La scelta dei materiali è veicolata dalla volontà di ridurre al minimo l'impatto ambientale dell'intervento, preferendo, pertanto legno e pietra. La pavimentazione stradale sarà realizzata preferibilmente in sabbia, terra stabilizzata con grigliato carrabile o materiali ecocompatibili ad essi assimilabili, è fatto divieto di utilizzo di bitume e/o calcestruzzo. Il superamento dei fossi avverrà con la realizzazione di ponti di legno o similari.

INTERVENTI PRIVATI:

- Regolarizzazione e ampliamento di aree già date in concessione;
- Previsione di tre nuove concessioni, per sola zona d'ombra, due delle quali della superficie di mq 500 circa e una di mq 100 circa.

Nel **Tratto 4 - da via Sardegna (Pennello- Vibo Marina) fino al Molo Rosso, comprendente l'area Portuale di Vibo Marina**, a seguito di Protocollo d'Intesa tra la Capitaneria di Porto di Vibo Marina ed il Comune, era stato già redatto ed adottato, in data 22.02.2005 con delibera di C.S. n.5, il *Piano Spiaggia relativo al Comparto "A"* delle aree balneari ricadenti nell'area portuale di Vibo Valentia.

Tali previsioni, confermate nel presente Piano, saranno oggetto di adeguamento alla situazione di fatto in virtù della nota della Capitaneria di Porto n. 62134 del 22 dicembre 2011, con la quale L'Autorità Marittima rilascia il nulla osta all'Amministrazione Comunale "in merito alla progettazione di un singolo Piano Spiaggia complessivo nel quale considerare anche le aree ricadenti nella gestione "demaniale" della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina", riservandosi di esprimere "formale parere di merito nel corso del procedimento amministrativo teso all'approvazione del Piano Spiaggia"

Tutto il litorale sarà attrezzato con passerelle di legno collegate agli scivoli del già realizzato lungomare del Molo Bengasi.

Gli interventi previsti consentiti (sintetizzati nella tavola 13) saranno:

INTERVENTI PUBBLICI:

- Realizzazione di parcheggio pubblico e area a verde;
- Realizzazione di passerelle per garantire l'accessibilità della spiaggia e del mare;
- Previsione di un'area da dare in concessione (concessione n.19). Suddetta area resterà nelle disposizioni della Capitaneria di Porto che ne stabilirà, in accordo con l'Amministrazione Comunale, l'utilizzo a seconda della destinazione specifica che assumerà l'area sovrastante identificata come "Basalti Energia srl".
- Realizzazione, nel sito della "Basalti Energia srl", in via A.Vespucchi, previa bonifica, di un'area da destinare ad opere di interesse pubblico per urbanizzazione primaria e/o secondaria.

INTERVENTI PRIVATI:

- Regolarizzazione e ampliamento di aree già date in concessione;
- Alcuni dei manufatti insistenti nel tratto 4 presentano caratteristiche costruttive tali da renderne difficile la rimozione, determinando un notevole impatto ambientale e paesaggistico, strettamente connesso al loro volume, la loro forma, i materiali utilizzati e lo stato manutentivo. Ai manufatti si applicano le disposizioni previste ai sensi della L.R. n.17 del 21 dicembre 2005 art.9 commi 1-2-3- ed art. 5 comma 12 e art. 6 comma 8 del PIR relative alle tipologie di opere assentite sul D.M. e gli interventi di adeguamento delle strutture esistenti. Ai sensi del suddetto art.6 comma 8 del PIR, si fissa il termine di 6 anni per l'adeguamento dei manufatti alle prescrizioni del presente PCS. Nel caso di danneggiamento o rovina dei manufatti per via di cause o calamità naturali, gli stessi potranno essere ricostruiti mantenendo superficie e volume, ma dovranno essere adeguati alle caratteristiche e alle disposizioni di legge.

Tratto 5 - dal Molo Rosso fino al confine con il comune di Pizzo.

Così come nel Tratto 1, l'area, meglio individuata nella tavola n.14, è indicata nel presente PCS, come spiaggia ecocompatibile.

Vista l'orografia del tratto 5, non è stato possibile prevedere altri tipi di interventi, se non il mantenimento del lido già esistente.

Disposizioni comuni a tutti i tratti:

Le concessioni per le strutture ricadenti nelle aree a rischio R3 e/o R4, e nelle aree soggette ad erosione costiera, così come individuate dal PAI e riportate nel presente Piano Spiaggia, dovranno avere necessariamente carattere stagionale, come prescritto dall'art. 21 comma j) e dall'art. 27 comma h) delle Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia dello stesso PAI (aggiornate con Delibera del C.I n.27 del 2/8/2011)

Il presente Piano prevede la realizzazione di una serie di accessi pedonali all'arenile e agli stabilimenti. L'accesso alla battigia sarà garantito mediante piste della larghezza media di mt 1,20 che si allargheranno a mt 2,00 in prossimità del mare.

In tutti i tratti, ogni stabilimento dovrà fornirsi di camminamenti che conducano dalla strada all'interno della struttura, consentendo un agevole accesso ai servizi igienici, alle docce, ai servizi ristoro. Dovranno essere previste passerelle trasversali per un maggiore avvicinamento del diversamente abile all'ombrellone.

Il 20% delle postazioni ombrelloni dovranno essere dotate di piazzola per consentire il passaggio dalla sedia a ruote alla sdraio/lettino.

Ogni stabilimento dovrà dotarsi di almeno una sedia Job per consentire gli spostamenti dei disabili sulla sabbia e verso l'acqua.

Gli stabilimenti dovranno inoltre dotarsi di percorsi tattili e di cartelli indicatori in *Braille* e per ipovedenti.

Tutte le opere già realizzate non conformi, per materiali e dimensioni, a quanto stabilito nel presente piano, dovranno essere rimosse e/o adeguate a totale carico dei concessionari.

Art.14 – Caratteristiche costruttive e norme sul sistema tecnologico dei manufatti

Tutti i manufatti dovranno risultare di facile rimozione con strutture collegate mediante innesti e bullonature, fermo restando quanto già precisato ai precedenti articoli per i manufatti esistenti.

I manufatti dovranno essere realizzati in legno o materiali naturali. In fase di progettazione dell'intervento dovranno essere favorite soluzioni architettoniche e progettuali che permettano il migliore inserimento paesaggistico ed ambientale, che utilizzino tecniche di ingegneria naturalistica e bioarchitettura, che integrino i principi dello sviluppo sostenibile in linea con il presente PCS.

S'intende per precario e di facile rimozione ogni manufatto che abbia le seguenti caratteristiche:

- Possibilità di smontaggio senza intervento di demolizione o rottura, da attuarsi con semplici operazioni di smontaggio, sollevamento o ribaltamento effettuate manualmente o con mezzi meccanici di uso corrente;
- Facile trasportabilità dei componenti con mezzi di uso corrente;
- Collegamento con soluzione di continuità tra elementi di fondazione e struttura in elevazione, realizzato ad innesto o con bulloni;
- Struttura ad elementi con collegamenti ad incastro o con bulloni e viti, senza saldature di strutture metalliche e senza l'uso di conglomerato cementizio;
- Eventuali fondazioni realizzate con elementi prefabbricati in nessun caso gettati in opera;

È espressamente vietato:

- La realizzazione di piscine e scantinati
- Senza alcune eccezione l'uso del calcestruzzo gettato in opera sia nelle strutture in fondazione che in elevazione;
- L'uso di inerti naturali e/o artificiali, ottenuti per trattamento e/o frantumazione e/o lavorazione di rifiuti, materiali di risulta sia per le operazioni di rinterro che per la preparazione del sottofondo;

Gli inerti naturali, quali ghiaia e pietre, potranno essere utilizzati purché compatibili con le caratteristiche dei siti e dei suoli e dovranno essere opportunamente confinati risultando pertanto rimovibili.

Dovranno essere ridotti al minimo gli interventi di sbancamento e rimodellazione dell'arenile, evitata qualsiasi escavazione al di sotto del piano di calpestio eccetto quella necessaria per la realizzazione dei servizi primari nonché per il posizionamento dei plinti prefabbricati di fondazione qualora, le stesse fondazioni non siano realizzate mediante pali infissi nella sabbia.

Le strutture dovranno essere sollevate dal terreno di almeno 20 cm, al fine di consentire il deflusso delle acque in caso di mareggiata o di piena dei fossi.

Art. 15 – Materiali e Tecnologie

1) Nella progettazione e realizzazione delle opere connesse alle attività normate dal presente PCS, si farà ricorso principalmente a:

- *Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura*, nella progettazione sono da privilegiare soluzioni che perseguano la minimizzazione dell'impatto ambientale, che utilizzino materiali naturali a basso impatto ambientale e perseguano il corretto uso delle risorse naturali ed il risparmio energetico;

- *Soluzioni progettuali non invasive*, il manufatto dovrà integrarsi all'ambiente e al paesaggio nel quale si inserisce, perseguire la tutela ambientale, il risparmio energetico e il corretto uso delle risorse naturali. Di tali prescrizioni si dovrà tenere conto:

- in fase di progettazione, per quanto riguarda la localizzazione, l'apertura dei cantieri, gli aspetti costruttivi;
- in fase di gestione, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, liquami, l'approvvigionamento idrico ed energetico;
- per quanto attiene al ripristino dello stato dei luoghi e ogni altro aspetto connesso al possibile impatto dell'opera sull'ambiente e il paesaggio.

- *Soluzioni tecnologiche e innovative*, la progettazione dovrà mirare al perseguimento del risparmio energetico e delle risorse naturali, mediante l'uso di energie alternative (energia solare);

- *Sistemi di smaltimento, biofitodepurazione, trattamento liquami*, per lo scarico dei liquami è da privilegiare il collegamento al sistema fognario comunale. Qualora l'area non fosse servita o il collegamento alla rete comunale sconsigliato sul piano tecnico-economico, si prediligeranno sistemi di biofitodepurazione e i sistemi di raccolta/trattamento di adeguata capacità;

- *Materiali ecocompatibili*, sono da prediligere i materiali ecocompatibili quali pietra, legno, canne, argilla, etc.

I criteri progettuali dovranno essere indicati in maniera dettagliata nella relazione tecnica allegata al progetto poiché rilevanti ai fini della valutazione della richiesta. Nella relazione tecnica il progettista dovrà precisare come la soluzione adottata tiene conto e risponde ai criteri indicati nel presente PCS, citandoli espressamente dove ritenuto necessario.

Le diverse componenti edilizie saranno, preferibilmente, realizzate come di seguito:

Fondazioni, dovranno risultare esclusivamente di facile rimozione e prevedere l'impiego di materiali naturali ed ecocompatibili, o elementi prefabbricati, si realizzeranno preferibilmente mediante:

- Pali di legno infissi e collegati all'assito di calpestio e/o alle strutture fuori terra;
- Plinti prefabbricati interrati, opportunamente collegati con le strutture fuori terra;
- Elementi prefabbricati modulari poggiati al suolo;

Piano di calpestio, dovrà essere realizzato preferibilmente mediante:

- Elementi modulari in legno o pietra naturale poggiati sulla sabbia preventivamente compattata;
- Tavolato di legno, preferibile nel caso in cui, per via della morfologia dell'arenile, il piano di calpestio risulti tutto o in parte, posto ad una quota superiore rispetto alla spiaggia;
- Elementi modulari prefabbricati (c.a., materiali plastici, etc) semplicemente poggiati al suolo;

Strutture in elevazione, fermo restando il requisito dell'amovibilità e della sicurezza strutturale, le strutture in elevazione saranno, preferibilmente, realizzate in:

- Legno;
- Metallo opportunamente verniciato;
- Elementi modulari prefabbricati;

Tamponature, le chiusure dovranno essere realizzate preferibilmente:

- In legno, tavolato (doghe/listoni) in legno trattato superficialmente;
- Materiali a base legnosa, pannelli e simili, opportunamente trattati e verniciati;
- Teli;
- Materiale vegetale opportunamente trattato (canne, paglia etc.);
- Intonaco applicato su elementi modulari prefabbricati;

- *Infissi, serramenti interni ed esterni, scuri*, saranno realizzati preferibilmente in legno;
 - *Copertura*, dovrà essere piana o a falde con l'inclinazione massima del 25%, realizzata preferibilmente, mediante:
 - Materiali naturali, quali legno e materiale vegetale opportunamente trattato;
 - Tegole o materiali ad esse assimilabili.
- 2) Conformemente ai principi di sostenibilità ambientale, si farà ricorso a fonti di energia rinnovabili, in particolar modo alla produzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici e produzione di acqua calda mediante solare termico. In fase di progettazione saranno presi gli opportuni accorgimenti per il migliore alloggiamento, l'inserimento nella struttura e la schermatura, da terra, di eventuali corpi captanti, come i pannelli solari o fotovoltaici, che dovranno, comunque essere collocati sulla copertura delle costruzioni, nella posizione meno visibile da terra. Quanto detto sopra varrà anche per le altre apparecchiature e, in particolare, per i motori per il condizionamento dell'aria che dovranno essere opportunamente schermati.
- 3) Nelle aree che conservano ancora caratteri naturali di pregio, non sono ammessi interventi che comportino l'alterazione morfologica dei siti, lo spandimento di materiali inquinanti ed estranei alle caratteristiche geologiche e pedologiche dei suoli anche in fase di apertura dei cantieri di realizzazione delle opere. È possibile utilizzare specie vegetali mantenute in vaso, individuate tra le specie tipiche della macchia mediterranea.

Art. 16 – Colore e finiture esterne

In fase di progettazione degli interventi, le scelte architettoniche dovranno essere messe in relazione con le specificità, le forme e i materiali dei luoghi. I colori delle unità potranno essere scelti dai Concessionari, comprendendo il bianco e le tonalità tra quelle indicate nell'abaco allegato al presente PCS. Potrà essere mantenuto il colore naturale dei materiali qualora si utilizzi il legno e/o materiali vegetali quali canne, paglia, etc. Le colorazioni dovranno comunque essere intonate all'ambiente ed utilizzate previo parere dell'Ufficio Demanio del Comune. Dovrà essere evitato l'uso di materiali plastificati. Gli infissi dovranno essere in legno, lasciato al colore naturale o verniciato. Sono comunque vietati gli infissi zincati o anodizzati. Lo stabilimento balneare dovrà essere, nel suo insieme, improntato all'ordine e al massimo decoro, perseguire la migliore percezione estetico - formale e il migliore inserimento paesaggistico. Per ogni stabilimento, i colori degli ombrelloni, tutti uguali tra di essi, dovranno essere abbinati al colore della tenda usata per ricoprire porzioni di parte ombreggiante, agli elementi d'arredo e ai colori dei manufatti.

Art. 17 – Impianti tecnologici

L'allaccio alla rete elettrica, in caso di mancata autosufficienza energetica prodotta da fonti rinnovabili mediante impianti fotovoltaici, sarà a cura e spese del concessionario. Ogni struttura dovrà essere fornita di impianto idrico autonomo e rimovibile, che potrà essere collegato a cisterne e autoclavi e/o alimentato dalla rete idrica comunale. L'allaccio sarà a cura e spese del concessionario.

Gli scarichi dei servizi igienici, delle cucine e delle docce dovranno risultare amovibili ed essere collegati alla rete fognaria pubblica.

Le canalizzazioni, i pozzetti di collegamento alla rete comunale, l'installazione di eventuali sistemi di sollevamento dei liquami, saranno realizzati a cura e spese dei concessionari. Qualora l'allaccio alla rete fognaria pubblica o a depuratori privati, risultasse difficoltoso o non realizzabile, si potrà fare ricorso a sistemi di fitodepurazione collocati in modo da arrecare il minor disturbo alle attività

turistiche e/o a fosse settiche a tenuta stagna per come previsto dalla normativa vigente, caratterizzate dalla facile rimozione, con previsione dello svuotamento periodico con autospurgo.

Gli allacci ai servizi a rete dovranno essere realizzati sulla base degli schemi degli impianti approvati dal competente Ufficio LLPP del Comune ed attenersi alle indicazioni dallo stesso impartite. Gli impianti tecnologici e di urbanizzazione dovranno essere realizzati contemporaneamente alla realizzazione degli stabilimenti.

Art. 18 – Caratteristiche tecniche e dotazioni minime degli stabilimenti balneari

I volumi realizzabili non possono in alcun caso coprire più del 30% del totale dell'area in concessione, con esclusione dello specchio acqueo, e superare l'altezza utile di mt 3,50. Un ulteriore 10% potrà essere destinato a superficie pavimentata facilmente rimovibile.

Ogni stabilimento balneare dovrà attenersi alla disposizione di cui al presente PCS ed essere dotato, come misura minima e fermi restando i requisiti obbligatori di cui al presente PCS, delle seguenti attrezzature:

Cabina spogliatoio – è prevista l'installazione di un minimo di n.6 e un massimo di n. 12 cabine spogliatoio, per ogni unità di gestione, di dimensione massima di 3 mq e di altezza esterna massima pari a mt 2,60 misurata su linea di colmo. Ogni stabilimento balneare dovrà essere dotato di almeno una cabina spogliatoio adeguata per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili, secondo le vigenti disposizioni di legge; per quanto attiene alle caratteristiche tecniche e al dimensionamento, si farà riferimento alla vigente legislazione tecnica in materia di accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche ed in particolare alle disposizioni di cui al DM 236/89.

Servizi igienici – è obbligatorio, per ogni attività di gestione, l'inserimento di un blocco servizi di massimo mq 15,00 e di altezza massima mt 2,60 misurata dal piano di calpestio al bordo esterno di copertura. Internamente dovranno esservi almeno presenti n.2 wc con antibagno, distinti uomo e donna, n.1 wc appositamente progettato e dedicato, per l'utilizzo da parte di persone diversamente abili, per il cui dimensionamento si farà riferimento alla vigente normativa tecnica in materia ed in particolare alle disposizioni di cui al DM 236/89. Almeno n.1 wc per ogni unità di gestione dovrà essere pubblico e gratuito.

Docce – è obbligatoria l'installazione di almeno n.2 docce, preferibilmente distinte uomo-donna, e di n.1 doccia con pedana adatta alla fruizione da parte di persone diversamente abili, dimensionata secondo le vigenti disposizioni di legge.

Primo soccorso – è obbligatoria la presenza di un locale per il primo soccorso nell'ambito degli stabilimenti e degli impianti sportivi, il locale dovrà avere le dimensioni minime nette interne di m. 3.00 x 3.00 h 2.70 misurata alla gronda. Dovrà essere realizzato con i materiali previsti nel presente PCS e sarà collocato in modo da consentire un servizio diretto dai servizi igienici. Sarà dotato di opportuna coibentazione e di aperture atte a garantire un adeguato ricambio d'aria, comunque non inferiore ad 1/3 della superficie del pavimento. L'apertura di dimensione minima di m. 1.20 x 2.40 sarà orientata verso l'esterno e provvista di maniglia antinfortunistica. Il locale sarà dotato di servizio igienico ad uso esclusivo di tale locale.

Deposito – è facoltativo l'inserimento di un deposito di dimensione massima di mq 13,50 e di altezza massima di ml 2,60, utilizzabile per il ricovero delle attrezzature dello stabilimento balneare stesso. Nel caso di chiosco bar o di bar ristorante, è obbligatorio prevedere una superficie da destinare a deposito (minimo mq 4,50);

Spogliatoio a rotazione – è facoltativo l'inserimento di tale spogliatoio di dimensione massima di mq 13,50 e di altezza massima di ml 2,60 consistente in un piccolo atrio con armadietti/contenitori per

gli utenti della Concessione, n.2 docce-spogliatoio interne e n.2 docce esterne (queste ultime in ogni caso obbligatorie per ogni concessione).

I manufatti dovranno attenersi interamente alle disposizioni del presente PCS, in particolar modo per quanto concerne le forme, i materiali, i colori, il criterio dell'amovibilità.

Art. 19 – Specchi acquei

Il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione, ai fini dell'installazione delle strutture ammesse nelle presenti norme, lo specchio acqueo antistante l'area già in concessione.

Art. 20 – Gavitelli

Negli specchi acquei antistanti le aree destinate alla “sosta e stazionamento libero delle imbarcazioni” nonché alla “libera balneazione” a ad una distanza non inferiore a metri lineari 100 dalla battigia è consentito il rilascio di singola concessione per l'installazione di singoli gavitelli; distanze inferiori a 100 mt dalla linea di battigia potranno essere autorizzate in presenza di giustificata motivazione, supportata da adeguata valutazione tecnico scientifica basata sulla considerazione delle profondità marine.

Sul gavitello dovranno essere riportati gli estremi identificativi del titolo concessorio.

Art. 21 – Corridoi di lancio

Nelle aree in concessione in cui sia previsto l'arrivo e partenza di unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e delle tavole a vela, i concessionari devono predisporre, previo rilascio di concessione demaniale del relativo specchio acqueo, appositi “corridoi di lancio”

I corridoi di lancio, salvo diverse disposizioni contenute nell'ordinanza della competente Capitaneria di Porto, dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a mt 10;
- sviluppo pari alla zona di mare riservata alla balneazione (mt 100 dalle spiagge);
- delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione distanti ad intervalli di 10 mt;
- segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “Corridoio di lancio natanti - vietata la balneazione”.

Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza dei corridoi di lancio.

Art. 22 – Impianti di acquicoltura marina

È prevista, come accennato nell'art. 9, l'eliminazione degli impianti di acquicoltura marina posti all'interno del Parco Marino e la dislocazione degli stessi. Le gabbie dovranno essere posizionate ad almeno 1 miglio dalla linea di battigia e, comunque al di fuori dell'area del Parco Marino. Il posizionamento degli impianti rappresentato negli elaborati grafici, è prettamente indicativo e potrà essere soggetto a modifiche a seguito di approfonditi studi di settore da redigere a carico dei concessionari, ad ogni modo, gli stessi non potranno essere posizionati ad una distanza inferiore ad un miglio dalla linea di battigia. Gli impianti dovranno essere posizionati, esclusivamente, nella parte di specchio acqueo identificata negli elaborati grafici come “Tratto 1”, dal confine col comune di Briatico fino al Fosso Porto Salvo, ferme restando le suesposte indicazioni in merito alle distanze.

Alla scadenza delle concessioni in essere, sarà discrezione dell'Amministrazione valutare la possibilità di un eventuale rinnovo delle stesse, previa acquisizione di approfondito studio che tenga conto anche dei risultati dei monitoraggi effettuati durante il periodo delle concessioni.

Art. 23 – Spiagge libere

Le spiagge libere sono destinate a garantire accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza alcun onere.

Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di mt 5 dalla battigia, possono essere posizionati ombrelloni, sedie a sdraio e altre attrezzature similari, da rimuovere nelle ore serali. L'Amministrazione Comunale provvederà al livellamento e alla pulizia delle spiagge libere e, laddove riterrà opportuno, le doterà di servizi minimi necessari (servizi igienici, cestini porta rifiuti).

Art. 24 – Eco - Spiagge

Nei già citati tratti 1 e 5 il presente PCS promuove la realizzazione di strutture balneari e spiagge eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo mirato a preservare l'ecosistema e a realizzare risparmi energetici e di spesa.

La gestione eco-compatibile delle strutture balneari può essere attuata tramite tre strumenti di azione:

1) risparmi delle risorse idriche – obiettivo raggiungibile attraverso:

- Il recupero delle acque grigie provenienti dalle docce e il loro riutilizzo, previa decantazione e filtrazione, per scarichi dei servizi igienici e per altri usi consentiti;
- L'installazione, nelle docce, di riduttori di flusso;
- La distribuzione ai turisti di materiale informativo sugli strumenti adottati per la riduzione dei consumi idrici che mirino alla sensibilizzazione per un uso parsimonioso dell'acqua.

2) risparmi delle risorse energetiche – obiettivo raggiungibile attraverso:

- L'introduzione di pannelli solari termici utilizzabili per il riscaldamento dell'acqua destinata ai servizi igienici, alle docce e al chiosco/bar/ristoro;
- L'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare, eventualmente, quella fornita dalla rete;
- Il contenimento dei consumi con l'utilizzo di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, etc.

3) modalità gestionali – obiettivo raggiungibile attraverso:

- La raccolta differenziata delle tipologie di rifiuto più frequenti prodotte sulle spiagge;
- Attraverso la creazione di info-point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione, sulle condizioni meteo/marine della zona e sulla presenza di pollini, nonché ricevere consigli sui comportamenti da tenere per il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali.

Nei tratti di specchio d'acqua indicati, nello specifico, come "spiaggia ecocompatibile", oltre alle previsioni e alle prescrizioni sopradette, devono essere rispettate le seguenti norme:

- Sono vietate le imbarcazioni a motore o a vela con motore ausiliario;
- È vietato l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante;
- È vietato qualunque tipo di pesca.

Art. 25 – Cartelli e Manufatti pubblicitari

È vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare. Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma,

materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 1,00 mq, su cui, oltre allo spazio pubblicitario di ml 0,70x ml 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui si trova.

I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 2,00 dal piano medio spiaggia.

È consentita l'apposizione di n.2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, una posta a bandiera della superficie massima di mq 5 e l'altra posta sulla facciata del chiosco della superficie massima di mq 10.

Per ogni concessione deve essere previsto, in luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

Per ogni concessione deve essere prevista la segnalazione, da parte dei concessionari, per mezzo di apposita cartellonistica, avente formato 100x50 dell'indicazione ben visibile "ingresso spiaggia libera". Tali cartelli dovranno essere posti in corrispondenza di varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.

Art. 26 – Adeguamento delle strutture estive

Sulle strutture esistenti, dalla data di adozione del presente Piano Comunale di Spiaggia, potranno effettuarsi solo lavori di manutenzione ordinaria o interventi di adeguamento. L'adeguamento alla presente normativa è previsto nel caso di richiesta di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione per forze maggiori o nell'eventualità dell'inserimento di nuovi elementi; esso può essere realizzato per stralci, previa la redazione di un progetto unitario.

Nei casi di adeguamento delle strutture esistenti, le nuove edificazioni dovranno uniformarsi ai criteri di facile rimozione. È oltretutto obbligatorio, per le concessioni esistenti, l'adeguamento, entro mesi 6 (sei) dall'approvazione del presente piano, delle strutture sulla base della normativa vigente in merito al superamento delle barriere architettoniche.

Si prevede, altresì, che entro il termine di 8 anni dall'approvazione del presente PCS, ove necessario, occorrerà adeguare le strutture insistenti sulle concessioni in essere.

La suddetta disposizione non si applica a tutti i concessionari titolari di strutture che dimostrino che le stesse siano state precedentemente adeguate agli strumenti vigenti all'epoca della realizzazione dei manufatti e alle normative vigenti.

Art. 27 – Requisiti minimi dei servizi

I seguenti requisiti minimi dei servizi sono da considerarsi obbligatori:

- 1) Ferme restando le prescrizioni di cui alla L104/92, i percorsi avranno larghezza non inferiore a ml 1,2 parallelamente alla battigia, e non inferiore a ml 1,2 in direzione perpendicolare alla battigia stessa;
- 2) Al fine di non costituire barriera visiva, le recinzioni avranno altezza inferiore a ml 1 e saranno realizzate con materiali a ridotto impatto ambientale e paesaggistico, preferibilmente col sistema paletti di legno e corda. Sono vietati materiali quali mattoni, muri, prefabbricati in conglomerato cementizio, reti metalliche, filo spinato e assimilabili. Le recinzioni dovranno interrompersi, in ogni caso, a mt 5,00 dalla battigia;
- 3) Le recinzioni di confine verso terra avranno altezza inferiore a ml 1,5 e saranno realizzabili con materiali a ridotto impatto ambientale e paesaggistico, in modo da non costituire barriere visuali.

Sono vietati materiali quali conglomerato cementizio armato, mattoni, prefabbricati in conglomerato cementizio, reti metalliche, filo spinato e assimilabili;

4) Nella progettazione e realizzazione dello stabilimento, dovranno essere adottate soluzioni tecniche tali da garantire l'accesso alle persone diversamente abili. Il rilascio della Concessione Demaniale Marittima è, pertanto, subordinato all'adozione di soluzioni progettuali prive di barriere architettoniche e che prevedano servizi igienici e spogliatoi per portatori di handicap. Tali condizioni sono essenziali al fine del rilascio della Concessione Demaniale Marittima per le attività turistico - ricreative;

5) La sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, saranno a carico del concessionario stesso. La pulizia dell'arenile deve assicurare, oltre al decoro e all'igiene, l'incolumità nella fruizione pubblica dello stesso. Pertanto, nei 30 (trenta) giorni precedenti l'avvio dell'attività, ai sensi dell'art 2 punto 3 della LR17/05, è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per il territorio, per la pulizia della spiaggia in concessione. La suddetta comunicazione deve contenere indicazioni esatte del giorno e dell'ora in cui verrà eseguita la pulizia. Dovrà, inoltre, contenere il nome della ditta incaricata ed il tipo di mezzi utilizzati con specifica del relativo numero di targa e/o telaio.

6) Nella gestione dei rifiuti dovrà essere favorita la raccolta differenziata, dotando lo stabilimento di raccoglitori separati per carta, vetro, plastica, alluminio, pile usate, farmaci, siringhe, rifiuti organici.

Art. 28 – Accessibilità ed accessi all'arenile

L'accessibilità alle persone diversamente abili, con ridotta capacità motoria, anziani e non vedenti, l'eliminazione di ogni barriera e ostacolo, costituiscono elemento e obiettivo fondamentale del presente PCS, che persegue la piena sostenibilità sociale e la realizzazione di spiagge interamente fruibili.

I percorsi, sia interni alle aree in concessione che sulla spiaggia libera, saranno adeguati per consentire l'accesso all'arenile alle persone diversamente abili ed ai non vedenti in conformità a quanto previsto dal DM 236/89, dalla L. 104/92, dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n.280 del 25 marzo 1992, dalla L. 494/92, dal DPR n.593/96.

Si dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:

✓ *Piazzole e ombrelloni* - ogni stabilimento dovrà prevedere almeno il 20% di piazzole accessibili ai disabili, dotate di ombrellone e tavolino. Queste saranno ubicate in adiacenza della passerella e lungo i percorsi trasversali. Il dimensionamento delle suddette piazzole deve permettere lo stazionamento di una sedia a ruote e l'effettuazione di manovre di trasferimento dalla sedia al lettino prendisole. La dislocazione delle piazzole accessibili dovrà essere prevista in diverse zone della spiaggia, per offrire maggiori opzioni ai clienti ed evitare situazioni di emarginazione;

✓ *Servizi igienici, spogliatoi, docce e cabine* - valgono le disposizioni di cui ai precedenti articoli, circa la dotazione di servizi igienici, spogliatoi, docce e cabine, che però dovranno essere ben collegate mediante passerelle e pedana di adeguata pendenza. Per le caratteristiche tecniche di progettazione di questi spazi, il riferimento è il DM 236/89. Fermo restando l'obbligo di garantire almeno n.1 servizio igienico e n.1 doccia accessibili, è opportuno che i servizi igienici accessibili siano divisi per sesso

✓ *Stabilimenti e Servizi di ristorazione* - vige l'obbligo di garantire l'accessibilità degli stabilimenti e ai servizi di ristorazione (bar, ristorante, tavola calda) secondo le disposizioni del DM 236/89, pertanto nei luoghi adibiti per la ristorazione, almeno una zona deve essere raggiungibile mediante percorso

continuo e raccordato con almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensioni tali da garantire manovra e spostamento di una sedia a ruote; deve essere garantita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e la fruibilità di una porzione di bancone che dovrà avere un'altezza non superiore a mt 0,90;

✓ *Mobilità sulla spiaggia* – i percorsi pedonali interni all'arenile che collegano i diversi servizi (area ombrelloni, cabine, docce, servizi igienici, spogliatoi, mare, servizi di ristorazione e di carattere creativo) dovranno essere accessibili e sicuri. I percorsi dovranno essere sgombri da ostacoli e fonti di pericolo, rimuovendo la sabbia o l'acciottolato che costituirebbero ostacolo alla mobilità, in particolare a persone su sedia a ruote. Il fondo dei percorsi può essere di diverso materiale purché risulti complanare, anti sdrucchiolo, compatto, sicuro, fermo restando la facilità di manutenzione e l'amovibilità. Le passerelle saranno realizzate preferibilmente in legno o, in alternativa, con elementi modulari in plastica facilmente smontabili. L'eventuale presenza di scanalature, in senso trasversale o longitudinale, non dovrà essere di intralcio alle ruote di una carrozzina. L'ampiezza dei percorsi dovrà essere di almeno ml 1,20 per consentire il passaggio di due persone o una persona su sedia a ruote. Dovranno essere predisposti, ad opportuna distanza, degli ampliamenti fino a ml 2,00 per permettere il passaggio di due persone su sedia a ruote e il cambio di direzione di una persona su sedia a ruote.

✓ *Accesso al mare* – dovrà essere garantita l'accessibilità al mare predisponendo una passerella retraibile che prolunghi i percorsi di accesso fino alla battigia e li allarghi fino a mt 2,00. Gli stabilimenti dovranno essere dotati di almeno una sedia JOB, che permettano l'accessibilità al mare e la possibilità di fare il bagno a persone con disabilità motoria. Facoltativamente l'accessibilità al mare potrà essere realizzata facendo proseguire il percorso in acqua e realizzando una piattaforma nel fondale con agganci per la sedia a ruote e corrimano utile anche a persone anziane o con difficoltà di deambulazione.

✓ *Percorsi tattili* – dovranno essere realizzati percorsi che garantiscano l'accessibilità ad una sufficiente autonomia alle persone con disabilità visiva, che permettano di seguire quelle che sono definite "guide naturali", in condizioni che non comportino situazioni di pericolo. In quest'ottica di accessibilità dovranno essere previsti percorsi tattili, dotati di sistemi di segnalazione tattile sul calpestio, per agevolare l'orientamento e la mobilità di persone non vedenti o ipovedenti. A queste segnalazioni vanno aggiunte quelle di orientamento e informativa con pannelli in Braille.

Art. 29 – Norme per gli stabilimenti balneari

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
 - a) Esporre in modo visibile al pubblico, per tutta la stagione balneare, copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge; la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b) Esporre in modo visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo, nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle eventuali scogliere;
 - c) Curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente ad esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori dell'azienda preposta ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei predisposti cassonetti. La raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità fissate dall'Azienda preposta.

d) Consentire a tutti, ed in qualsiasi momento, il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza pari a 1,5 metri. A tal fine dovrà essere predisposta una cartellonistica di formato 100x50 recante l'indicazione ben visibile "ingresso spiaggia libera". Tali cartelli dovranno essere posti in corrispondenza dei varchi necessari a consentire il libero e gratuito accesso e il transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione.

2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione, durante la stagione balneare non si devono svolgere i lavori edilizi.

3. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono:

a) Previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione, spazi per il gioco (beach volley, beach basket, calcetto, campo bocce, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili);

b) Ospitare, nel tratto di arenile in concessione, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnati, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree scoperte, interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del PCS o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune, sentita l'Autorità Marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnati. Nelle aree di cui alla presente lettera, possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima.

Art. 30 – Progetto unitario ed elaborati di progetto

Il PCS promuove e sostiene la qualità architettonica e funzionale degli interventi, l'innovazione tecnologica e l'uso sostenibile delle risorse. Gli interventi proposti dovranno essere esplicitati mediante elaborazione di un Progetto Unitario redatto in conformità alle disposizioni del presente PCS. Al fine di agevolare l'esame delle proposte progettuali, gli elaborati di progetto dovranno contenere almeno:

- Modello D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, comprensivo di stralcio cartografico SID, su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.02.04 (suppl. ord. N.68 alla G.U. n.88 del 16.04.04).
- Relazione tecnica dettagliata relativa agli aspetti urbanistici, tecnici e impiantistici, contenente la descrizione dell'intervento; la coerenza dell'intervento con il PCS e la normativa di settore; la descrizione dei materiali impiegati; uno specifico paragrafo dovrà essere dedicato all'indicazione delle soluzioni progettuali adottate per rispondere alle prescrizioni di cui al presente PCS;
- Relazione ambientale e paesaggistica contenente, anche con riferimento al DM 12/12/05, la descrizione dello stato di fatto ante opera, in corso d'opera (fase cantiere) e post opera; lo studio qualitativo degli impatti attesi; le misure che si è inteso adottare per limitare l'impatto paesaggistico ed ambientale delle opere; la sistemazione a verde dell'area, ove richiesto, con esatta indicazione delle specie arboree ed arbustive che s'intende eventualmente mettere a dimora e di quelle che verranno mantenute in vaso; le misure che si è inteso adottare per favorire un corretto uso delle risorse naturali ivi compreso il ricorso a fonti rinnovabili di energia;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante-operam;

- Rendering tridimensionale con foto inserimento dell'intervento preposto eseguito con punti di osservazione significativi (es. dal mare, dalle spiagge limitrofe, dalla strada di accesso ecc.)
- Stralcio catastale scala 1:1000 - 1:2000;
- Stralcio planimetrico generale scala 1:1000;
- Planimetria generale dell'intervento, con indicazione dell'area oggetto di concessione, dei percorsi di accesso, della sistemazione a verde, l'indicazione delle diverse funzioni/destinazioni e dei manufatti, scala 1:500;
- Planimetria generale dell'intervento, con indicazione degli impianti e dei servizi a rete, scala 1:500;
- Piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi da realizzarsi, secondo quanto richiesto dalla tipologia e delle caratteristiche dell'opera, scala 1:100;
- Tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi da realizzarsi, scala 1:100;
- Un minimo di n.2 sezioni delle opere esistenti e/o degli interventi da realizzare, sulle quali sia riportato l'andamento morfologico del terreno e degli eventuali interventi di rimodellazione lungo le stesse sezioni, scala 1:100;
- L'Amministrazione potrà eventualmente richiedere altri ulteriori elaborati che siano esplicativi dell'intervento preposto.

La progettazione dovrà rispettare le altre disposizioni e norme in materia di sicurezza e le norme igienico-sanitarie con particolare riferimento alla destinazione d'uso.

Art. 31 – Arredo urbano

I progetti esecutivi dovranno, in maniera esaustiva, definire i sotto elencati punti del Piano:

- a) La realizzazione dei percorsi transitabili e la relativa pavimentazione, che dovrà essere realizzata con materiale e tecniche costruttive non invasive atte consentire un agevole passaggio alle persone diversamente abili;
- b) Le opere di arredo urbano, quali panche, cestini, docce ed eventuali beverini, che dovranno essere di limitato impatto paesaggistico ed ambientale eventualmente tinteggiate con tinte neutre di tonalità opaca;
- c) La sistemazione delle aree previste a verde con essenze arboree tipiche del luogo;
- d) La sistemazione e lo studio di adeguati corpi illuminanti;
- e) La sistemazione e lo studio di caratteri adeguati per la segnaletica, inclusa quella per gli stabilimenti balneari. Le segnalazioni degli impianti balneari e le prescrizioni regolamentari, emesse dalle Amministrazioni competenti, dovranno essere ubicate in corrispondenza dell'ingresso agli stabilimenti ed affisse al chiosco e alle cabine in riquadri di dimensioni, caratteristiche e tipologie conformi a tutti gli impianti, secondo le indicazioni emesse dall'Amministrazione Comunale. Eventuali mezzi di comunicazione visiva non potranno superare 1,00 mq di superficie con altezza massima da terra di mt 2,00;
- f) Nella sistemazione della spiaggia dovranno essere evitati movimenti di terra di rilievo ed è assolutamente vietato l'uso di conglomerato bituminoso e/o di calcestruzzo.

Art. 32 – Pulizia ed Igiene

Nei tratti di costa e/o mare elencati nel Decreto Regionale, adottato annualmente e nei tratti indicati in apposita ordinanza, la balneazione verrà vietata mediante apposizione di idonea segnaletica.

Gli arenili dati in concessione dovranno essere puliti per tutta la stagione balneare, e comunque dall'1 maggio al 30 settembre di ogni anno, a cura e spese del concessionario, che avrà l'onere di conferire i rifiuti secondo le modalità previste per la raccolta dei R.S.U., così come gli spazi utilizzati e quelli limitrofi, per una lunghezza pari al fronte demaniale marittimo in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale, non oggetto di altre concessioni.

Il Comune, nel periodo estivo, garantirà il posizionamento di un numero congruo di cestini (nelle aree libere) e cassonetti sugli arenili e/o aree adiacenti e comunque in tutte quelle zone della costa frequentemente fruite dai bagnanti.

Art. 33 – Sorveglianza e Assistenza

La vigilanza a mare per il soccorso dei bagnanti e dei natanti sarà garantita dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, competente per territorio. Ogni stabilimento balneare dovrà essere attrezzato nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma vigente.

Art. 34 – Specchi d'acqua e imbarcazioni

Sulla fascia del DM , di 5 metri dalla battigia, destinata a libero transito (5 metri dalla linea di battigia), non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni se non quelle previste per il salvataggio.

Negli specchi d'acqua prospicienti le strutture per la balneazione, è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni a motore a non meno di 300 ml dalla battigia, salvo deroghe o misure più restrittive stabilite dalla competente Capitaneria di Porto.

Negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari o gli arenili, è consentita l'installazione di solarium galleggianti stagionali per la posa di sdraio ed ombrelloni, gonfiabili per il gioco, delimitazione di piccole aree per attività sportiva in mare, previo nulla osta rilasciato dall'Ufficio Demanio Marittimo comunale, fermo restando che le soluzioni proposte non devono ostacolare la visibilità e/o alterare le caratteristiche del paesaggio circostante. Non è ammesso il prelievo di acqua di mare con tubazioni fisse. Può essere autorizzato il prelievo con tubazioni mobili, per attività terapeutiche quali la talassoterapia, in orari diversi da quello di balneazione, adottando tutte le misure atte alla salvaguardia di persone e cose, ferma restando la salvaguardia ambientale, su espressa autorizzazione dell'Ufficio Comunale preposto.

Art. 35 – Relazione con il PAI

- 1) Sono da considerarsi aree pericolose in quanto soggette ad erosione costiera, tutti i tratti di spiaggia retrostanti alla linea di riva per la fascia di almeno 50 mt, nei tratti in cui la cartografia PAI indichi un processo di arretramento della linea di riva (art. 9 comma 1 lettera c del PAI)
- 2) Sono da considerarsi pericolose, in quanto soggette a rischio idraulico, tutte le aree delle foci dei corsi d'acqua;
- 3) Nelle aree di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, è vietata ogni costruzione stabile e sulle concessioni stagionali o provvisorie, verrà apportata l'indicazione che si tratta di aree a rischio.
- 4) È fatto obbligo del rispetto assoluto degli artt. 9 (Aree pericolose) 21 (Disciplina delle aree a rischio inondazione R4) e 27 (Disciplina delle aree a rischio di erosione costiera) delle norme PAI per come modificate dal Comitato Istituzionale con delibera n.36 dell'1/7/2003 e delibera n.27 del 2/8/2011) nonché dell'art. 28 (Disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera).
- 5) Ogni progetto di opera pubblica o privata che coinvolga aree esposte a pericolo e/o rischio di erosione costiera ed idraulico, dovrà essere sottoposto ad approvazione specifica dell'ABR e come previsto dall'art 89 del DPR 380/2001 e della legge sismica.

Si riportano di seguito gli articoli del PAI su citati:

art. 9 – aree pericolose

1. *Nell'attuale stesura del PAI sono definite aree pericolose quelle porzioni del territorio, corrispondenti ad un congruo intorno dei centri abitati e delle infrastrutture, in cui i dati disponibili indicano condizioni di pericolo, la cui effettiva sussistenza e gravità potrà essere quantificata a seguito di studi, rilievi e indagini di dettaglio.*

Sono individuate:

- a) *aree con pericolo di frana, tracciate in via transitoria sulla base dell'inventario delle frane rilevate così come definiti nelle specifiche tecniche del P.A.I. e localizzate nelle corrispondenti tavole grafiche di cui all'allegato 15.2 e 15.3;*
- b) *aree di attenzione per pericolo di inondazione che interessano tutti i tratti dei corsi d'acqua di cui all'articolo 3, comma 4, per i quali non sono stati ancora definiti i livelli di rischio;*
- c) *aree con pericolo di erosione costiera che interessano i tratti di spiaggia retrostanti la linea di riva per una fascia di m 50.*

art. 21 – disciplina delle aree a rischio di inondazione R4

1. *Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20, 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.*

2. *Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:*

- a) *Interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- b) *Interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n.457, senza aumento di superfici e di volumi;*
- c) *Interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di adeguamento o miglioramento sismico o di riparazione o intervento locale, così come definiti nel Cap. 8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 approvate con D.M. 14.01.2008;*
- d) *Interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;*
- e) *Interventi idraulici volti alla mitigazione o rimozione del rischio che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari di trasporto (strade, ferrovie e canali).*
- f) *Interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;*
- g) *Ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete (energetiche, di comunicazione, acquedottistiche e di scarico) non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso;*
- h) *Le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;*
- i) *Interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;*
- j) *Occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;*

- k) *Interventi di manutenzione idraulica ordinaria (esclusa la risagomatura dell'alveo), di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;*
 - l) *Interventi di manutenzione idraulica straordinaria come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR;*
3. *Per gli interventi di cui al precedente comma lettera e) a progettazione definitiva, presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrogeologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR e dovrà, comunque, essere sottoposta a parere dell'ABR da esprimersi motivatamente entro sessanta giorni. Al fine di snellire l'iter di espressione del parere sul progetto definitivo da parte dell'ABR, la stessa può essere preliminarmente consultata in fase di redazione del progetto preliminare.*
4. *Per gli interventi di cui al comma 2 lettera g), i), j), e l) la progettazione presentata presso le Amministrazioni competenti all'approvazione, dovrà essere dotata di studio idrologico idraulico redatto in conformità alle specifiche tecniche e alle linee guida predisposte dall'ABR.*
5. *Per gli interventi di cui il comma 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j), k), l), non è previsto il parere dell'ABR.*

art. 27 – disciplina delle aree a rischio di erosione costiera

1 .Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) *interventi di demolizione senza ricostruzione;*
 - b) *interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31, lettera a),b), e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie e di volumi;*
 - c) *interventi di adeguamento del patrimonio edilizio per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazioni di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;*
 - c) *nel caso in cui l'area a rischio pur ricadendo nella fascia di 50 metri dalla linea di riva, trovasi in zona retrostante un tratto di costa individuato nel P.A.I. come in equilibrio od in ripascimento, sono consentiti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia, gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 31, lettera d) della legge n 475 del 5 agosto 1978;*
 - d) *interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;*
 - e) *interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie di volume;*
 - f) *ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano condizioni di innesco o di accelerazione del processo di erosione;*
 - g) *interventi volti ai recuperi ambientali in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;*
 - h) *occupazioni temporanee realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di mareggiata;*
 - i) *interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere infrastrutturali e alle opere pubbliche o di interesse pubblico.*
2. *I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere c-bis, d), e), f) e g) dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità geomorfologia, il quale dimostri che l'intervento in esame è stato progettato rispettando il criterio di non aumentare i processi di erosione ivi registrati e di non precludere la possibilità di eliminare o ridurre le condizioni di rischio, che dovrà ottenere l'approvazione dei competenti servizi regionali, previo parere dell'A.B.R., che deve esprimersi entro sessanta giorni.*

3. *Sugli edifici e sulle infrastrutture di competenza comunale già compromessi nella stabilità strutturale per effetto dei fenomeni di dissesto in atto sono esclusivamente consentiti gli interventi di demolizione senza ricostruzione e quelli volti alla tutela della pubblica incolumità.*

4. *Non consentite le operazioni che comportano eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.*

art. 28 – disciplina delle aree con pericolo di erosione costiera

In tali aree sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:

- a) Tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio di erosione costiera;*
- b) Gli interventi di cui la lettera d) dell’art. 31 della L. 457/1978 senza aumento di superficie e volume, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo ai processi di rinascimento;*
- c) Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per necessità di adeguamento igienico-sanitario;*
- d) Depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.*

Nelle aree predette:

a) la realizzazione di opere, scavi e riporti di qualsiasi natura deve essere programmata sulla base di opportuni rilievi e indagini estese su tutta l’unità fisiografica, di valutazioni della stabilità globale della linea di riva e delle opere nelle condizioni “ante” , “post” e in corso d’opera effettuate da un professionista abilitato;

b) non sono consentite le operazioni che comportino eliminazione o riduzione dei cordoni dunari costieri.

Art. 36 – Sistemazione a verde

Gli spazi di pertinenza delle aree per i servizi di spiaggia, gli stabilimenti balneari e ogni altra opera oggetto del presente piano, dovranno essere adeguatamente sistemati a verde. I progetti, per la realizzazione di nuove opere e per gli interventi su strutture esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino dettagliatamente le sistemazioni esterne, le opere a verde e gli interventi di mitigazione dell’impatto paesaggistico previste. Le essenze da utilizzare per il verde, scelte tra quelle tipiche della “macchia mediterranea” avranno funzione di restauro del paesaggio, rinfoltimento vegetativo, difesa dal vento, dal sole, dal rumore, rivestimento di eventuali scarpate, arredo e verde ornamentale. Di seguito sono riportate le essenze che preferibilmente potranno essere utilizzate:

	Alloro – “Laurus Nobilis”, della famiglia delle Laureacee
	Corbezzolo – “Arbutus Unedo”, della famiglia delle Ericaceae
	Lentisco – “Pistacla Lentiscus”, della famiglia delle Anacardiaceae

	Melograno – “Punica Granatum”, della famiglia delle Punicaceae
	Mirto – “Myrtus Communis”, della famiglia delle Myrtaceae
	Oleandro – “Nerium Oleander”, della famiglia delle Apocunaceae
	Pittosporo – “Pittosporum Trobia”, della famiglia delle Pittosporaceae
	Ulivo – “Olea Europea”, della famiglia delle Oleacee

Potranno, previo parere dell’ufficio comunale competente, essere impiantate altre specie vegetali autoctone o comunque appartenenti alla macchia mediterranea.

Art. 37 – Norme generali

- 1) Negli interventi di una nuova costruzione, adeguamento, ampliamento e/o demolizione e ricostruzione, dovrà essere sempre garantita la fascia minima di m. 5,00 dal bagnasciuga che è riservata esclusivamente al libero transito sulla quale è vietata la sosta prolungata ed ogni tipo d’ingombro.
- 2) Dovrà rispettarsi un distacco minimo, tra due diverse concessioni ad uso balneare, pari a ml. 50,00.
- 3) In tutti gli interventi dovrà essere garantito il rispetto delle dimensioni minime previste dalle norme igienico sanitarie e di sicurezza.
- 4) Il concessionario dovrà inoltre farsi carico della pulizia degli accessi a mare pertinenti alla propria struttura mediante convenzione con l’Amministrazione comunale.
- 5) I manufatti debbono inserirsi perfettamente nell’ambiente circostante, mantenere inalterato lo stato e l’immagine dei luoghi senza che l’intervento proposto possa alterare le preesistenze paesaggistiche ed essere dotati di adeguati parcheggi.
- 6) Sono consentiti, previa autorizzazione, i servizi mobili di distribuzione, di approvvigionamento (distribuzione bevande, gelati, etc.), l’installazione provvisoria di impianti mobili per attività ricreative (giostrine etc.), essi dovranno essere però rimossi dalla loro collocazione a fine stagione.
- 7) Per tutti gli impianti dovrà essere stipulata apposita convenzione tra l’Amministrazione Comunale ed i privati nella quale si stabiliranno la durata dell’utilizzabilità, le caratteristiche degli usi e delle morfologie e gli impegni che dovrà assumere il concessionario.
- 8) Le strutture degli stabilimenti balneari, ove consentito, possono permanere per l’intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.
- 9) Per quanto non dettagliatamente regolamentato nelle presenti Norme Tecniche, si rimanda agli allegati elaborati progettuali, alla normativa ivi citata e vigente (L. R. 17/2005, PIR ecc.).

Art. 38 – Vigenza

- 1) I lavori di manutenzione straordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati, dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
- 2) Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo, del Comune e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.
- 3) Per quanto non previsto nelle presenti norme valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, del D.P.R. 380/2001, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti e in particolare le norme contenute nel PDM.
- 4) Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Piano ovvero della normativa vigente, anche per quella non espressamente qui richiamata, determina l'immediata attivazione della procedura di decadenza della concessione così come prevista dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Art. 39 – Norme transitorie

- 1) Per le attività edificatorie in corso alla data di esecutività della delibera di adozione del presente Piano Spiaggia Comunale, regolarmente iniziate in data antecedente in attuazione di concessioni edilizie o permessi di costruire validi ed efficaci alla predetta data di esecutività, è consentita la prosecuzione delle attività assentite, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire, fermo restando i termini di applicabilità.
- 2) I permessi di costruire rilasciati antecedentemente alla data di cui al comma precedente e dei quali non siano effettivamente iniziate le attività edificatorie prima di tale data, qualora gli stessi risultassero non conformi alle previsioni del PCS saranno dichiarati decaduti e non potranno più esplicitare la loro efficacia.
- 3) Le attività sportive veliche agonistiche del “wind-surf”, non praticabili in altri posti, vanno esercitate nell'area di spiaggia libera compresa nel Tratto 2.

Art. 40 – Norme finali e transitorie

Le strutture balneari esistenti dovranno, qualora non fossero conformi alla legislazione vigente, conformarsi alle presenti norme entro un lasso di tempo di 8 anni dalla data di approvazione del PCS. La suddetta disposizione non si applica a tutti i concessionari titolari di strutture che dimostrino che le stesse siano state precedentemente adeguate agli strumenti vigenti all'epoca della realizzazione dei manufatti e alle normative vigenti.

- 1) Le strutture balneari esistenti dovranno adeguarsi ai principi di visitabilità dei luoghi da parte dei disabili entro 6 mesi dalla data di approvazione del presente PCS, come previsto nel succitato art 8.
- 2) Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sulle aree del demanio marittimo, il sindaco può convocare una conferenza di servizi tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali e individuare disposizioni e specifiche tecniche di aggiornamento.
- 3) Per quanto non previsto dalle presenti Norme, si applicano la vigente normativa e il Codice della navigazione e il suo regolamento di esecuzione.

4) Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che individua le concessioni in corsi di validità, le aree demaniali concedibili e gli interventi pubblici e privati sulle stesse.


ABACO DEI COLORI

PARETI E CORNICI ESTERNE


Bianchi



Azzurri



Verdi



LEGNI



METALLI

